

SUL TESTAMENTO DI G. LONGINO CASTORE

BREVI NOTE AGGIUNTE

Nel vol. VII p. 1-25 di questo *Bullettino*, io ebbi già ad occuparmi del testamento del veterano C. Longino Castore conservatoci tradotto in greco nei papiri egizî del Museo di Berlino. Torno ora su tale argomento per aggiungere poche notizie e fare qualche correzione.

Il documento poi fu edito dal KREBS nella raccolta *Aegyptische Urkunden aus den k. Museen zu Berlin (griechische Urkunden)* I n. 326, fol. 318-320, con correzioni che si leggono a pag. 359 e a pag. 396, e fu riprodotto con commenti in Francia dal COLLINET nella *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* 1894, p. 573-582 con alcune proposte di supplementi del DARESTE, e dal GIRARD *Textes de droit romain* 2^a ediz. 1895, p. 725-729, in Germania dal KARLOWA *Neue Heidelberger Jahrbücher* IV, 1894, p. 189-204 e da ultimo dallo stesso MOMMSEN *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* XVI p. 198-202, nel Belgio dal D.^r I. WILLEMS *Revue de l'instruction publique en Belgique* XXXVIII fasc. 5. ¹⁾

¹⁾ Di questo articolo conosco e cito solo l'estratto favoritomi dall'autore.

1). Riguardo alla lettura del testo è da osservare anzitutto, che nei vv. 10. 21 col. II deve leggersi *ἡνύγη* ed *ἡνύγησαν* invece di *ἡνύτη* ed *ἡνύτησαν*. Così si ottiene un senso molto semplice e chiaro, poichè *ἡνύγη* equivalente ad *ἡνοίγη* significa *apertum est* e si riferisce dunque direttamente all'apertura del testamento e dei codicilli. La corretta lezione fu proposta dal WILLEMS ¹⁾ e indipendentemente anche dal BLASS ²⁾ ed è ora accettata pure dal MOMMSEN. ³⁾

2) I primi versi del testamento furono dal DARESTE integrati in modo che l'istituzione di erede sarebbe così concepita: *Μαρκέλλαν δούλην μου μίζονά ἐτῶν τριάκοντα καὶ Κλεοπάτραν δούλην μου μίζονα ἐτῶν τριάκοντα ἐκ τοῦ Ἀρσινοεΐτης νόμου ἐξ ἴσου μέρους ἐμοῦ κληρονομῖν κελεύω*: ove è accettata la proposta da me fatta di usare il verbo *κελεύω* invece del *βούλομαι*, che era stato posto per congettura dal MOMMSEN, e che secondo ogni probabilità avrebbe prodotta la nullità del testamento. Manca però nella congettura del DARESTE la manumissione testamentaria delle schiave eredi, che pur vi doveva essere.

Il MOMMSEN accetta ora il *κελεύω*; persistendo, sebbene in modo dubitativo, negli altri suoi supplementi. Però l'abbandono del *βούλομαι* mi fa credere che il MOMMSEN, quantunque non lo dica espressamente, non ritenga più che nei vv. 10-13 sia contenuta una sostituzione volgare col verbo *θέλω*, ed ammetta che ivi si tratti di fedecomesso, come io dimostrai. Ciò ho voluto notare, perchè l'autorità del sommo maestro aveva per questa parte indotto anche altri in errore. ⁴⁾

3). La manumissione di Sarapias nel v. 17, quantunque fosse fatta con la forma diretta *ἐλευθέρα ἔστω*, fu ritenuta dal MOMMSEN come manumissione per fedecomesso, perchè vi manca la designazione dell'età della schiava, che si trova invece nel principio del testamento per le due schiave manomesse e istituite e-

1) Loc. cit. p. 17

2) *Aegypt. Urkunden* I p. 359.

3) Loc. cit. p. 202.

4) Confr. KARLOWA loc. cit. p. 195, WILLEMS loc. cit. p. 10, GIRARD loc. cit. p. 726.

redi. Il MOMMSEN fu in ciò seguito da tutti, me compreso. Ora nondimeno io porrei in dubbio tale interpretazione. Infatti alla formula della diretta manumissione tien dietro un legato *per vindicationem*, che, secondo la più probabile intenzione del testatore, doveva essere immediatamente acquistato come tale dalla liberta.¹⁾ Non è dunque improbabile che la manumissione fosse anche sostanzialmente diretta. Vero è che per la legge *Aelia Sentia*, se la schiava in tal caso non aveva ancora 30 anni, diventava latina (Gai. I, 17, Ulp. I, 12) e perciò non era capace di acquistare il legato (Gai. I, 24, II, 275, Ulp. XVII, 1, XXV, 7)²⁾; ma non è neppure necessario di immaginare che Sarapias avesse meno di 30 anni. Ciò si è voluto indurre dal fatto, che per lei non viene ripetuta l'espressa dichiarazione di essere maggiore di 30 anni fatta per le due eredi; ma la differenza si può forse spiegare altrimenti. Gaio II, 276 scrive: "*Item cum senatusconsulto prohibitum sit proprium servum minorem annis XXX liberum et heredem instituere*, plerisque placet posse nos iubere liberum esse, cum annorum XXX erit, et rogare, ut tunc illi restituatur hereditas. „ Riguardo agli schiavi manomessi e istituiti eredi vi era dunque, oltre la legge *Aelia Sentia* anche uno speciale senatusconsulto³⁾, sicchè non deve farci meraviglia che o per disposizione di questo, o per una maggior cautela usitata nella pratica, per lo schiavo nominato erede si ritenesse opportuna

1) Il KARLOWA loc. cit. p. 196 osserva che nei vv. 13-16 col. I vi è una formula fideicommissaria, che si estende a tutte le disposizioni del testamento. Ciò è vero, ma non toglie che, secondo il testatore, che sembra essere stato assistito da un giurista, la disposizione a favore di Sarapias doveva essere anzitutto veramente un legato.

2) Posta la piena regolarità del testamento, non si può nemmeno credere, che il testatore pensasse per questa parte di testare *iure militari*, Gai. II, 110.

3) Veramente il GÖSCHEN voleva leggere nel citato passo di Gaio *lege Aelia Sentia* invece di *senatusconsulto* ammettendo uno scambio di abbreviazioni nel manoscritto; ma ciò era arbitrario. Sul Senatusconsulto qui menzionato veggansi le osservazioni del LACHMANN *ad h. l.*, del HUSCHKE *Gaius Beiträge* p. 53-55 e del MUIRHEAD *ad h. l.*

l'espressa menzione dell'età ¹⁾, che si trascurava invece nel caso di semplice manumissione testamentaria.

4). Riguardo alla formula del v. 3 col. II *ταύτη τῆ διαθήκη δόλος πονηρὸς ἀπέστη* io aveva ricordata una frase analoga del testamento del vescovo Remigio. Ora il MOMMSEN ²⁾ mi rimprovera di avere ignorato, che quel testamento era da lungo tempo sospetto di falsità, ed ora anzi dal KRUSCH nel *neues Archiv für deutsche Geschichtskunde* XX, 537 seg. è stato riconosciuto come una falsificazione di Hincmaro. Ma questo rimprovero non è da me punto meritato, poichè precisamente nella pag. 17 del mio scritto, citata dal MOMMSEN, parlando del testamento di Remigio, io lo diceva: " un testamento di data molto posteriore, di assai dubbia autenticità „ ed in nota io rinviava allo SPANGENBERG p. IV n. 2, che appunto avverte di averlo, perchè falso, escluso dalla sua raccolta. La ragione poi, per la quale io mi serviva di quel testamento quantunque falso per i miei riscontri, era espressa da me a pag. 7 del mio scritto: " non mi sono arrestato neppure dinanzi ai dubbi, anche giusti, circa l'autenticità di alcuni di essi [testamenti]; perchè le formule testamentarie si conservarono durante lungo tempo con grande persistenza, anche quando avevano perduto l'intrinseco loro valore, e perchè relativamente alla formula non molto importa che il testamento sia genuino o falso, purchè la falsificazione sia anche essa antica o fatta in conformità di antichi documenti. „

5) Il GRADENWITZ, la cui opinione è riferita e approvata dal MOMMSEN ³⁾, osserva acutamente, che la strana forma *ἐπέγγοι* dei vv. II, 5. 6. 13. 19.20 può essere prodotta da una ibrida mescolanza di greco e di latino, sicchè la seconda parte *γγοι* corri-

1) Certamente, se lo schiavo era minore di 30 anni e si voleva dal testatore applicare uno degli espedienti escogitati dalla giurisprudenza, la circostanza dell'età era menzionata nel testamento: vedi p. es. Gai. II, 276, l. 13 § 5 D. de statulib. 40.7 (Iulianus), l. 46 D. de man. test. 40, 4 (Pomponius), l. 39 § 2 D. fam. erc. 10,2 (Scaevola), l. 29 D. de R. D. 34,5 (Scaevola), l. 38 de man. test. 40,4 (Paulus); confr. l. 22 D. de cond. inst. 28,7 (Gaius).

2) Loc. cit. p. 201.

3) Loc. cit. p. 202.

sponda al *gnovi* di *agnovi*; *ἐπέγναι* starebbe dunque ad *agnovi* precisamente come il *σεγναι* della tavola di Transilvania XXV nel C. I. L. III p. 959 (confr. BRUNS *fontes* ⁶ p. 290) sta al latino *signavi*.

6) Il MOMMSEN, in seguito ad un'osservazione fatta dal KENYON, nota, a proposito dei titoli dati a Commodo nei vv. 7. 8 col. II, che nei documenti egiziani quest'imperatore porta i titoli di *Armeniacus Medicus Parthicus* appartenenti al padre suo Marco Aurelio, il che va connesso col fatto, che anche gli anni dell'impero di Commodo in Egitto si calcolavano in continuazione di quelli di Marco Aurelio. Per aver ciò ignorato, io ho fatto nel mio scritto l'erronea sostituzione di *ι* in luogo di *λ* nel v. 7, dove sono indicati gli anni dell'impero di Commodo, i quali sono veramente 30 calcolando dal principio dell'impero di Marco Aurelio, cioè dal 7 Marzo 161, secondo il computo usato in Egitto ¹⁾. Duolmi che il mio errore abbia tratto in inganno anche altri ²⁾, e perciò ne faccio qui pubblica ammenda.

7) La disposizione dei vv. 16. 17 col. II mi sembra ancora di dubbia interpretazione. La forma *τῆ ἰδίᾳ πίστει* si legge anche nel papiro 7968 del Museo di Berlino, pubblicato nella citata raccolta vol. II n. 338, al v. II, 13. ³⁾

VITTORIO SCIALOIA

1) MOMMSEN *Staatsrecht* II³ p. 80,4

2) Confr. WILLEMS loc. cit. p. 14 seg.; GIRARD loc. cit. solo però nella traduzione latina.

3) Confr. ora anche MOMMSEN *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* XVI p. 185.